Comune di MELENDUGNO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente ad IMU, TARI, Imposta Comunale sulla pubblicità, Canone occupazione, CUP e Sanzioni al Codice della Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 con esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia Entrate Riscossione

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti, limitatamente ad IMU, TARI, Imposta Comunale sulla pubblicità, Canone occupazione e CUP, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2025, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare una o più ingiunzione di pagamento e/o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il debitore presenta entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento all'albo pretorio dell'Ente, specifica istanza al Concessionario Abaco Spa e/o al Comune, al fine di richiedere l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata. Per i carichi ancora gestiti dall'Ente (e non ancora trasmessi al Concessionario), l'istanza deve essere presentata personalmente al protocollo dell'Ente o a mezzo pec all'indirizzo comune.melendugno@legalmail.it, mentre per i carichi gestiti dal Concessionario Abaco Spa l'istanza deve essere presentata direttamente allo stesso a mezzo pec che sarà pubblicata sul sito del Comune. Nei successivi 30 giorni (trenta giorni) dal ricevimento dell'istanza, il Comune e/o il Concessionario comunicano

l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta la sua volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 31/12/2026 al Concessionario Abaco Spa (per i carichi da esso gestiti) a mezzo pec e al Comune (per i carichi non ancora trasmessi al Concessionario) personalmente al protocollo dell'Ente o a mezzo pec all'indirizzo comune.melendugno@legalmail.it.

2. Il Comune metterà a disposizione sul proprio sito internet la modulistica relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica alteresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

3. Il Comune o il concessionario entro il 28/02/2027, a mezzo PEC e/o raccomandata AR, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole eventuali rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4. Per le posizioni gestite dal Concessionario ABACO le rate seguiranno il seguente criterio:

a) fino a euro 100,00 unica rata;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31/03/2027

Per le posizioni gestite direttamente dal Comune sarà prevista una distinta rateazione per tipologia di Entrata (IMU, TARI, TASI e TRIBUTI MINORI) secondo il seguente criterio:

a) fino a euro 100,00 unica rata;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31/03/2027

5. Tutti gli importi dovuti a titolo di capitale saranno maggiorati delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, degli oneri di riscossione previsti dalla Legge n. 160/2019 e di notificazione degli atti.

6. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale, nel caso in cui non ricorrano i presupposti della presente definizione.

8. Ai fini dell'adempimento della definizione agevolata si escludono compensazioni con crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Per i pignoramenti in corso gli stessi vengono revocati all'atto del pagamento della prima o unica rata (ad esclusione dei pignoramenti in cui ci sia stato già un provvedimento di assegnazione delle somme da parte del Giudice antecedente alla presentazione della dichiarazione di adesione).

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario stesso, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione acquista efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'Ente, ex art. 1, comma 108 Legge 199/2025.